



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "S.ALLENDE - CROCI"
via Italia 13 - 20037 Paderno Dugnano (MI)
Cod. Mecc.MIMM64200Q - Cod. Fisc. 91074260158
tel. 02/9183220 - fax 02/9181021
e_mail : MIMM64200q@istruzione.it
SITO:www.smsallendecrociPaderno.

**CONTRATTO DI ABBONAMENTO PER ASSISTENZA
E NOMINA AMMINISTRATORE DI RETE**

TIPO CONTRATTO: HARDWARE

Per

SISTEMI, PERIFERICHE

Prot. n°4570/C14 del 15 DICEMBRE 2010

VISTO il D.Lgs. 165/2001
VISTO il D.I. 44/2001
VISTO il DPR 275/99

SI STIPULA CONTRATTO

Tra Scuola Media Statale Allende/Croci, via Italia n. 13, 20037 Paderno Dugnano, Cod. Fisc. 91074260158
d'ora innanzi denominata "**Committente**", e

ANVIS Service S.N.C. di Vincenzo Paladino & C., Via Castelvetro n° 11, 20154 Milano, P.IVA 07244340969
d'ora innanzi denominata "**Fornitore**", si conviene quanto segue:

Il Committente conferisce al "Fornitore", la quale accetta, l'incarico di assistenza e manutenzione HARDWARE e SOFTWARE, specificato ai successivi punti 1 e 2, di tutti i materiali ed apparecchiature informatiche (personal computer, server, stampanti, rete- lavagna interattiva) presenti nei seguenti locali scolastici:

- Segreteria Scolastica via Italia 13
- Laboratorio Informatico plesso Allende via Italia 13
- Laboratorio Linguistico plesso Allende via Italia 13
- Segreteria Scolastica ed aula orientamento via Chopin 9
- Laboratorio Informatico plesso Croci via Chopin 9.
- Classi 2E - 2F plesso Allende (LIM)
- Classe 3B plesso Croci (LIM)

- Tutti i p.c. delle aule del plesso Allende
- Tutti i p.c. delle aule del plesso Croci

Detto incarico è regolato dalle clausole e norme tutte contenute nel proseguo del presente atto, clausole e norme che le parti dichiarano di accettare integralmente e che, pertanto, integralmente sottoscrivono.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto comprende un canone annuo: gli importi sono da considerarsi IVA esclusa, con le seguenti prestazioni:

- uscita intervento nelle 24 ore;
- interventi di numero illimitato presso le sedi (Via Italia n. 13 e Via Chopin n. 9 di Paderno Dugnano) del Committente su richiesta dello stesso;
- eliminazione degli inconvenienti che hanno determinato l'intervento;
- controllo e ripristino delle normali condizioni di funzionamento;
- fornitura e applicazione delle parti di ricambio guaste a spese del "Fornitore" (escluso materiale elettronico non riparabile dalla casa);
- eventuale ritiro delle macchine in laboratorio per revisioni e/o riparazioni;
- N.B. sono escluse la sostituzione del materiale di consumo (Kit fusori - drum - toner - lampade -kit di manutenzione -testine -tubo catodico - ecc. ..).

Per eventuali prestazioni di interventi non coperti (di comune accordo) dal contratto è prevista una uscita di € **41,32** comprensiva della prima ora.

Il contratto include inoltre la nomina quale amministratore di rete (Sig. Paladino Vincenzo) col compito di gestire le problematiche della rete informatica della segreteria.

2. MODALITA' DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA

1. Il servizio di manutenzione è prestato dal Fornitore nell'orario 08,00-13,30 e 14,00-16,30 di tutti i giorni lavorativi dell'anno (escluso il sabato e le festività presenti nel calendario in vigore in Italia).
2. La S.M.S. Allende/Croci che utilizza le apparecchiature segnalerà al Fornitore i guasti o i malfunzionamenti riscontrati, per mezzo di chiamata telefonica, entro l'orario di cui al comma 1, al numero **0233600715** o mediante altro strumento telematico indicato dal Fornitore.
3. Il Fornitore deve ripristinare la piena funzionalità delle apparecchiature entro 16 ore successive alla chiamata, conteggiate sull'orario di erogazione del servizio, mediante intervento di un proprio tecnico presso la sede dell'utilizzatore.
4. Qualora il ripristino del funzionamento delle apparecchiature non possa avvenire entro il termine di cui al comma precedente, il Fornitore è obbligato a sostituire, a propria cura e spese, i prodotti guasti e malfunzionanti con altri aventi caratteristiche tecniche non inferiori a quella sostituita.
5. Per ogni ora di ritardo rispetto al termine di cui al precedente comma 3, il Fornitore è tenuto a pagare una penale di € 50,00.
6. Qualora il Fornitore non abbia provveduto a ripristinare la piena funzionalità delle macchine entro 32 ore dalla richiesta di intervento, conteggiate sull'orario di erogazione del servizio, ferma restando l'applicazione delle penali, la S.M.S. Allende/Croci ha la facoltà di far eseguire a terzi le riparazioni, addebitando al Fornitore le spese sostenute.

3. APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. I crediti della S.M.S. Allende/Croci conseguenti dall'applicazione delle penali potranno essere soddisfatti mediante trattenuta sui crediti del Fornitore relative alle prestazioni già eseguite.
2. Le penali non possono essere applicate da S.M.S. Allende/Croci in assenza di preventiva contestazione scritta, anche via fax, al Fornitore e senza che questi abbia formulato, per iscritto ed entro 5 giorni da calendario, le proprie osservazioni.
3. Le Parti convengono che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo contrattuale massimo.

4. ONERI FISCALI

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto sono a carico del fornitore. Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di Legge in materia.

5. LAVORO E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Il Fornitore garantisce di adempiere a tutti gli obblighi vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendosene tutti gli oneri relativi e di applicare ai dipendenti le condizioni risultanti dai contratti collettivi e locali di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.
2. La S.M.S. Allende/Croci, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'Ispettorato predetto, dichiarato che il Fornitore si sia posto in regola, non vanti più alcun diritto per tali inadempienze.
3. Il Fornitore si obbliga ad osservare e a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Leg.vo 626/94) e ad attuare le prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro di cui al citato D.Leg.vo 626/94 integrato con il D.Leg.vo 242/96.

6. RISERVATEZZA

1. Posto che tutti i dati e le informazioni di cui il personale impiegato dal Fornitore verrà a conoscenza in occasione dell'esecuzione del presente contratto devono essere considerati riservati, né il Fornitore né il personale alle sue dirette dipendenze, o comunque con lui in rapporto di collaborazione in ragione della esecuzione del contratto, possono comunicare in alcun momento a terzi o rendere pubbliche detti dati ed informazioni, sui quali il Fornitore e i suoi collaboratori, pertanto, sono tenuti al segreto professionale per l'intera durata del contratto e dopo la scadenza dello stesso. A tal fine il Fornitore si obbliga ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni.
2. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al precedente comma, fermo restando il diritto di risarcimento del danno, la S.M.S. Allende/Croci avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 codice civile.

7. RISOLUZIONE

1. La S.M.S. Allende/Croci si riserva la facoltà, fermo il risarcimento dei danni, di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per effetti dell'art. 1456 del Codice

Civile, a tutto danno e rischio del Fornitore, nei seguenti casi:

- a) allorché il Fornitore non esegua la prestazione in modo sostanzialmente conforme alle disposizioni del presente contratto;
- b) allorché il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione della S.M.S. Allende/Croci di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali e compromettano gravemente la corretta esecuzione della prestazione nei termini prescritti;
- c) allorché il Fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- d) allorché sia stata pronunciata una sentenza di condanna definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore;
- e) allorché il Fornitore incorra nelle disposizioni antimafia, con l'assunzione nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di amministrazione del Fornitore o nei confronti del Fornitore di un provvedimento, definitivo o provvisorio, che disponga misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze o che comporti la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione o allorché si manifesti a carico del Fornitore una qualunque altra delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di appalto o di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione o incorra nelle misure cautelari di cui all'art.13 del D.Lgs. 231/2001.

8. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

La data d'inizio del Servizio decorre da quella del giorno successivo alla verifica. La durata del contratto è di un anno e si risolverà alla scadenza.

9. LIMITI DI RESPONSABILITA'

Il "Fornitore", per il servizio fornito sulla base del presente contratto, non assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti causati da malfunzionamenti, interruzioni di linea elettrica od errori da parte di utenti.

10. CANONE DI ABBONAMENTO

La fattura relativo al periodo di servizio verrà emessa in anticipo per permettere al Committente di provvedere al pagamento entro un mese. Il pagamento verrà effettuato in unica soluzione con bonifico bancario.

Il costo del contratto assicurativo di assistenza e manutenzione della durata di un anno a partire dalla sottoscrizione è di **€ 1.895,00 + IVA.**

11. DOCUMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Per gli adempimenti non contemplati nel presente contratto il "Fornitore" provvederà ad emettere fattura al termine di ogni mese per le prestazioni eseguite, per i rimborsi spese.

Gli interventi saranno documentati da apposito verbale sottoscritto dal Committente.

12. DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti disposizioni generali e condizioni prevarranno su qualsiasi disposizione o condizione difforme contenuta in eventuali richieste del Committente e relative al servizio di Manutenzione dei Sistemi di cui trattasi.

Il "Fornitore" non sarà responsabile qualora il servizio non possa essere reso per cause non imputabili alla stessa.

Qualsiasi azione legale, in qualsiasi forma, relativa alle pattuizioni di cui al presente contratto, dovrà essere iniziata dalle parti, pena da decadenza, entro l'anno del contratto di Manutenzione.

13. CONTROVERSIE

Per ogni controversia che potesse nascere si conviene l'unica competenza al foro di Milano.

14. EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha efficacia a partire dalla data del 01/01/2011 ed ha validità di un anno.

Paderno Dugnano, 15/12/2010

SCUOLA MEDIA STATALE
ALLENDE/CROCI

IL FORNITORE



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
SCUOLA SECONDARIA I GRADO "ALLENDE - CROCI"

Via Italia 13 - 20037 Paderno Dugnano (MI)
Cod. Mecc.MIMM64200Q - Cod. Fisc. 91074260158
tel. **02/9183220** - fax **02/9181021**
e_mail : MIMM64200Q@istruzione.it

Prot. n.4570 /c24

Paderno Dugnano, 15/12/2010

All'Albo
Al DSGA

DETERMINA DIRIGENZIALE

- Visto il D.I. n. 44 del 1/2/2001 che consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni
- Constatata la copertura finanziaria
- Vista la continuità

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

A norma del regolamento interno per l'affidamento di attività ad esperti esterni determina l'affido dell'incarico alla Ditta ANVIS per il servizio di assistenza e manutenzione dei materiali ed apparecchiature informatiche presenti in tutte le classi di entrambi i plessi, nella segreteria scolastica, laboratori informatici plesso Allende e Croci, laboratorio linguistico plesso Allende, lavagne interattive plesso Allende e Croci.
Il contratto assicurativo di assistenza e manutenzione per l'anno 2011 è di € 1895,00 esclusa IVA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Antonella Caniato)